

Decisione n. 1/95 del Comitato congiunto

concernente gli inviti alla Repubblica di Polonia, alla Repubblica di Ungheria, alla Repubblica Ceca ed alla Repubblica Slovacca ad aderire alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci

Accettata il 26 ottobre 1995

Entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1996

Il Comitato congiunto,

vista la Convenzione del 20 maggio 1987¹ relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci, in particolare l'articolo II paragrafo 3,

considerando che la promozione degli scambi con la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca sarebbe agevolata dalla semplificazione delle formalità nel contesto degli scambi di merci tra tali Paesi e la Comunità europea, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera;

considerando che per ottenere tale semplificazione è opportuno invitare questi Paesi ad aderire alla Convenzione,

decide:

Art. 1

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 11^{bis} della Convenzione, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca sono invitate a divenire ciascuna Parte contraente della Convenzione suddetta a decorrere dal 1° luglio 1996.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1996.

Fatto a Interlaken, il 26 ottobre 1995.

Per il comitato congiunto:

Il presidente, R. Dietrich

Lettera n. 1

Comunicazione della decisione del Comitato congiunto CE-AELS di invitare [nome del Paese] ad aderire alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci

Signor ...,

Mi prego di informarLa della decisione del Comitato congiunto CE-AELS sulla semplificazione delle formalità del 26 ottobre 1995 (decisione n. 1/95) che invita a divenire Parte contraente della Convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità degli scambi di merci.

L'adesione alla Convenzione può essere effettuata tramite la presentazione del relativo strumento di adesione al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea unitamente ad una traduzione della Convenzione nella lingua ufficiale in conformità dell'articolo 11 della Convenzione.

Mi riservo di informarLa più avanti in merito ad eventuali raccomandazioni o decisioni adottate dal Comitato congiunto tra la data della decisione del 26 ottobre 1995 e la data in cui l'adesione alla Convenzione prende effetto ai sensi dell'articolo 11a. Può, a sua scelta, inserire nello strumento di adesione una dichiarazione nella quale accetta le raccomandazioni e decisioni suddette o, in alternativa, presentare tale dichiarazione al Segretariato generale entro e non oltre sei mesi dalla data di presentazione dello strumento di adesione.

Voglia accettare, Signor ... l'espressione della mia profonda stima,

Segretariato generale
del Consiglio dell'Unione europea

Il Segretario generale:

Lettera n. 2

**Strumento di adesione [della Repubblica di Polonia]
alla Convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla
semplificazione delle formalità negli scambi di merci**

[La Repubblica di Polonia]

Riconoscendo la decisione del Comitato congiunto CE-AELS sulla semplificazione delle formalità del 26 ottobre 1995 (decisione 1/95) di invitare la ad aderire alla Convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci (la Convenzione),

desiderando divenire Parte contraente della Convenzione suddetta,

con la presente aderisce alla Convenzione;

Allega al presente strumento una traduzione della Convenzione nella lingua ufficiale della [Repubblica di Polonia];

- Dichiaro di accettare tutte le raccomandazioni e decisioni del Comitato congiunto CE-AELS sulla semplificazione delle formalità adottate tra la data della decisione del 26 ottobre 1995 e la data in cui l'adesione della [Repubblica di Polonia] prende effetto, in conformità dell'articolo 11a della Convenzione.²
- Si impegna a presentare al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, entro sei mesi dalla data di presentazione di questo strumento, la dichiarazione in cui accetta tutte le raccomandazioni e le decisioni del Comitato congiunto CE-AELS sulla semplificazione delle formalità adottate tra la data della decisione del 26 ottobre 1995 e la data in cui l'adesione della prende effetto, in conformità dell'articolo 11a della Convenzione.

Fatto a ...

² Il Paese candidato omette dal testo il paragrafo superfluo.

